

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 10/02/2022

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/05/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24/01/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 1.045,98, di cui € 98,01 per "commissioni accessorie", € 75,58 per "commissioni finanziarie", € 808,35 per "commissioni mediazione" e € 64,04 per "spese contrattuali e di istruttoria";
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni up front;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up front e costi recurring;

- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma calcolata secondo il criterio pro rata temporis di € 84,40 a titolo di commissioni incassate dalla mandante, nonché € 35,86 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito non maturate;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, dell'importo di € 83,66 a titolo di commissioni di accensione, nonostante la loro natura up front;
- di avere proposto, in sede di riscontro al reclamo, l'ulteriore rimborso di € 17,40 a titolo di commissioni di accensione del finanziamento;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle commissioni della banca mandante, avendo agito nella fase di conclusione del contratto e nella successiva attività di gestione esclusivamente in qualità di mandataria;
- che la locuzione "di esecuzione del contratto", utilizzata, tra le altre, per descrivere le commissioni di accensione, è incapace di evocare un'attività diversa da quella up front;
- la natura up front delle provvigioni corrisposte all'agente, remunerative dell'attività da questi svolta, chiaramente legata "alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento" (richiama diversi precedenti ABF sul punto);
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, dell'importo di € 50,65 a titolo di "Storno provvigioni di distribuzione", in conformità a quanto previsto in contratto;
- che l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. n. 106 del 23.7.2021 ha sancito l'inapplicabilità dei principi stabiliti dalla sentenza c.d. Lexitor ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, come confermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/21.

Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla retrocessione di oneri non maturati e quindi la riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione.

Nel merito, con riferimento alla domanda di riduzione del costo del credito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato in data 07.05.2012, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25.7.2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Va tenuto presente che il ricorrente indica quale importo addebitato in contratto per la "provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede" la somma di € 4.189,62.

Al riguardo si evidenzia che l'importo in questione corrisponde alla somma tra la commissione dell'intermediario di accensione (lett. B) pari a € 1.388,28 e la provvigione ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede (lett. D.) pari a € 2.801,34, quest'ultima corrispondente al 9,85% del capitale lordo mutuato (€ 28.440,00) (cfr. infra).

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto de quo, in linea con i richiamati orientamenti il Collegio riscontra la natura recurring delle commissioni Mand. Rec. e delle Commissioni Interm. per Accensione poiché tali voci riguardano l'intera durata del rapporto.

Mentre riscontra la natura up front delle Commissioni Intermediario Mandatario Up, nonché delle Provvigioni per Offerta fuori sede (70%) nonché per le spese istruttoria, trattandosi di costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Riscontra invece per le Provvigioni per Offerta fuori sede (30%) e per le Commiss. Intermediario di gestione, l'applicabilità del criterio di rimborso contrattuale, ed a tal proposito, si sottolinea che in tabella è stata qualificata come rimborsabile secondo il criterio contrattuale il 30 % della "Provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede", in conformità a quanto stabilito in contratto; quindi osserva il Collegio che l'opacità della relativa clausola contrattuale – recante l'indicazione promiscua delle attività remunerate – risulta superata dalla circostanza che il contratto fissa la percentuale in cui tali commissioni sono rimborsabili, in caso di estinzione anticipata, secondo l'allegato "Piano annuale di rimborso", sottoscritto dal cliente, ripartendo preventivamente i relativi oneri fra costi up front e costi recurring (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, decisioni nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017, 8450/17, 3087/2018)".

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso delle riferite voci di costo, alla luce dei rimborsi già effettuati, secondo il prospetto sotto riportato:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	93	rate residue	27						
Oneri sostenuti									
A) Comm. Int. Mand. Up *				up front	200,00				0,00
A) Comm. Int. Mand. Rec. **				recurring pro rata temporis	511,00	114,98	84,40	84,40	30,58
B) Comm. Int. Accensione				recurring pro rata temporis	1.388,28	312,36		83,66	228,70
C) Comm. Int. Gestione				criterio contrattuale	594,98		35,86	35,86	0,00
D) Provv. Off.fuori sede (30%)				criterio contrattuale	840,40		50,65	50,65	0,00
D) Provv. Off.fuori sede (70%)				up front	1.960,93				0,00
F) Spese istruttoria				up front	284,62				0,00
Totale									259
						Interessi legali		sì	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 259,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI